**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA**

***Ricorre*** il dott. **Martellosio Claudio** nato a Crema (CR) il 14.08.1972, **(c.f. MRTCLD72M14D142N)**, rapp.to e difeso, giusta procura su separato atto, dall'avv.to Riccardo Ferretti (c.f. FRRRCR92A11F839U), con il quale elettivamente domicilia presso l'indirizzo PEC *avvocato.ferretti@pec.it*, nonché in Napoli al viale Gramsci n. 16 (Studio Legale Abbamonte) - fax 081 663383.

**Contro:**

**Presidenza del Consiglio dei Ministri** in persona del legale rapp.te p.t.;

**Commissione interministeriale per l'attuazione del progetto Ripam** in persona del legale rapp.te p.t.;

**Formez Pa – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle PP.AA.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore

**Commissione del concorso pubblico a 304 funzionari al Ministero dell'Istruzione** in persona del legale rapp.te p.t.;

**Ministero dell'Istruzione** in persona del Ministro p.t.

**Nonché nei confronti:**

**Alessandra Altimari** domiciliata presso l'indirizzo pec alessandra.altimari@avvocaticrotone.legalmail.it

**Alessio Guida** domiciliato presso l'indirizzo pec avvocatoguida@pec.it

**Martina Mattiacci** domiciliata presso l'indirizzo pec martinamattiacci@ordineavvocatiroma.org

**per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari:**

**a)** della valutazione pari a 21,125 punti della prova scritta del ricorrente del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive n. 304 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, area funzionale III, F1 vari profili professionali – Ministero dell'Istruzione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale "Concorsi ed esami" n.

59 del 27 luglio 2021, così come modificato dal decreto dipartimentale del 6 aprile 2022, n. 33, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale "Concorsi ed esami" n. 31 del 19 aprile 2022;

**b)** del quesito n. 34 del questionario somministrato al ricorrente nel corso della prova scritta del concorso sub. a);

**per quanto di ragione:**

**c)** dell'elenco (codice concorso 01), privo di numero di protocollo, dei candidati che hanno superato la prova scritta del concorso *de qua* pubblicato dalla Commissione RIPAM sul sito internet di FormezPA in data 4 agosto 2022, nonché dei successivi atti di rettifica, laddove adottati;

**d)** della graduatoria finale di merito del concorso indicato sub a) approvata con Decreto Dipartimentale n. 108 del 4 ottobre 2022, nella parte in cui assegna al ricorrente 21,125 punti e lo colloca alla 2408° posizione;

**e)** dei provvedimenti di data e numero sconosciuti con i quali sono stati predisposti i questionari per la prova scritta del concorso sub a);

**f)** di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per il ricorrente

**nonché per l'accertamento:**

**g)** del diritto del ricorrente all'assegnazione di ulteriori 0,375 punti per l'annullamento del quesito n. 34, aggiuntivi rispetto ai 21,125 già conseguiti all'esito della prova scritta.

## FATTO

**A)** Il ricorrente partecipava al concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive n. 304 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, area funzionale III, F1 vari profili professionali – Ministero dell'Istruzione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale "Concorsi ed esami" n. 59 del 27 luglio 2021, così come modificato dal decreto dipartimentale del 6 aprile 2022, n. 33, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale "Concorsi ed esami" n. 31 del 19 aprile 2022.

Nello specifico, partecipava per il profilo di funzionario amministrativo – giuridico – contabile (codice concorso 01).

A seguito delle modifiche introdotte al Bando con Decreto dipartimentale Ministero dell'Istruzione n. 33 del 6/4/2022, la procedura concorsuale si sarebbe articolata in **un'unica fase**:

- **prova selettiva scritta**, differente per ognuno dei profili professionali banditi, regolata **dall'art. 12 del Bando**, consistente nella somministrazione di un questionario composto da 40 quesiti a risposta multipla, per un punteggio massimo conseguibile di 30 punti e **idoneità fissata a 21**. Per ciascuna risposta veniva attribuito il seguente punteggio:

  - risposta esatta +0,75 punti;

  - risposta mancante 0 punti;

  - risposta errata -0,25 punti.

  Inoltre, una parte del questionario veniva dedicata ai quesiti situazionali (n. 8 quesiti), **relativi a problematiche organizzative e gestionali, dove veniva richiesto al candidato di decidere, tra tre diversi corsi di azione proposti, quello più efficace per fronteggiare la problematica posta**. A seconda dell'efficacia della risposta fornita veniva assegnato un punteggio differente, nello specifico:

  - risposta "più efficace" + 0,75 punti (corso di azione ritenuto più efficace nel fronteggiare la problematica posta);

  - risposta "neutra" +0,375 punti (corso di azione ritenuto mediamente efficace nel fronteggiare la problematica posta);

  - risposta "meno efficace" 0 punti (corso di azione ritenuto inefficace nel fronteggiare la problematica posta);

**B)** Il ricorrente sosteneva la prova scritta con le modalità stabilite dal Bando.

In data 15/07/2022, l'Amministrazione rendeva disponibili gli esiti della prova scritta sui relativi profili personali registrati sulla piattaforma concorsismart, oltre agli esiti veniva reso disponibile anche il questionario a risposta multipla

somministrato nel corso della prova scritta.

Sicché, il dott. Martellosio accedeva al proprio profilo personale e prendeva atto del punteggio conseguito **pari a 21,125 punti, sufficiente al superamento della prova scritta**.

In data 4 agosto 2022, la Commissione RIPAM pubblicava sul sito web di FormezPA l'elenco dei candidati idonei alla prova scritta tra i quali figurava anche il ricorrente.

**In data 12 ottobre 2022**, veniva dato avviso ai candidati della disponibilità del Decreto Dipartimentale n. 108 del 4 ottobre 2022 del Ministero dell'Istruzione con il quale si approvava la graduatoria finale del concorso in parola, sicché il ricorrente prendeva atto di essersi collocato **alla posizione 2408**.

Tale posizionamento, nonché il punteggio attribuito, risultano illegittimi e meritevoli di rettifica, in quanto nel questionario a risposta multipla somministrato al ricorrente è presente un quesito situazionale palesemente irragionevole che ha determinato un'importante riduzione del punteggio complessivo ed **un posizionamento in graduatoria di quasi 400 posizioni peggiore rispetto a quello che avrebbe meritato**.

Tale quesito è già stato oggetto di pronuncia di annullamento da parte di codesto on.le TAR (Cfr. **TAR Lazio, Sez. IV°, n. 11793/2022).**

Il punteggio assegnato al ricorrente ed il suo collocamento in graduatoria sono illegittimi e gravemente lesivo dei suoi interessi, sicché se ne chiede l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, per il seguente

## MOTIVO

**I.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEL COMMA 4, ART. 13, DEL DPR N. 62/2013. AMBIGUITÀ ED ERRONEITÀ DEL QUESITO CONTESTATO. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA ED ERRONEITÀ. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI *PAR CONDICIO* CONCORSUALE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE**

**DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

Orbene, il punteggio attribuito al ricorrente (21,125/30) è ingiustamente inferiore a quello che avrebbe meritato, tale pregiudizio è diretta conseguenza della formulazione di un quesito situazionale presente nella prova scritta, che risulta **manifestamente illogico ed irragionevole**.

**I.a. In via del tutto preliminare**, occorre precisare che la scrivente difesa è ben consapevole del fatto che la formulazione dei quesiti situazionali, nonché la definizione dell'attribuzione dei punteggi per le relative risposte, rientra nell'ambito della discrezionalità tecnica dell'amministrazione indicente.

Nonostante ciò, per consolidata giurisprudenza, la discrezionalità tecnica **non** è esente dal sindacato del Giudice Amministrativo che, in presenza di profili di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà ed irrazionalità, nonché erroneità o violazione di legge, può estendere il proprio sindacato sul provvedimento impugnato.

Invero, la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato ha fornito, nella presente materia, le seguenti coordinate ermeneutiche: "*L'esercizio del potere connotato da discrezionalità tecnica implica la valutazione di fatti complessi (come la congruità o meno di un'offerta economica) e l'espressione di giudizi alla stregua di discipline tecniche che non forniscono criteri di giudizio sicuri, ragion per cui – secondo una costante giurisprudenza" (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 30 dicembre 2019, n. 8909, con riferimento alla valutazione dell'anomalia dell'offerta; Consiglio di Stato, Sez. III, 2 settembre 2019, n. 6058, con riferimento alla valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa) il Giudice amministrativo, nell'esercizio del sindacato sull'eccesso di potere, deve agire all'interno di una prospettiva critica del tutto estrinseca ed esterna rispetto alla fattispecie concreta (così Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 luglio 2019, n. 4990)*".

Inoltre, è stato posto in rilievo che i predetti limiti - insiti nella

natura stessa del sindacato di legittimità - non possono tradursi in un diniego di giustizia, precisando che il Giudice amministrativo, anche a fronte di censure tecniche particolarmente complesse, "*non può trincerarsi dietro ad una declaratoria di inammissibilità delle stesse per l'impossibilità di esercitare un sindacato sostitutivo*", in quanto "*una declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza nemmeno scrutinare l'essenza delle sue fondamentali censure tecniche, si trasformerebbe in una "formula pigra" o in una motivazione apparente, che cela un sostanziale rifiuto di giurisdizione e un'abdicazione alla propria doverosa potestas iudicandi da parte del giudice amministrativo anche entro il limite, indiscusso, di un apprezzamento che in nessun modo intenda sostituirsi a quello della pubblica amministrazione*" (cfr. ex multis: Consiglio di Stato, Sez. III, 2 settembre 2019, n. 6058, cit.).

Inoltre, le decisioni della P.A. frutto di discrezionalità tecnica soggiacciono alle normative che regolano la materia, nel caso di quesiti concorsuali attinenti materie regolate da specifiche normative, queste possono essere qualificate come fonti scientifiche alle quali, pertanto, il quesito stesso è tenuto ad attenersi, pena l'illegittimità dello stesso.

Come meglio si dirà in seguito, la formulazione del quesito situazionale impugnato **contrasta con il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**, sicché, anche se la materia oggetto di sindacato concerne profili di discrezionalità tecnica, ciò non può precludere il sindacato del G.A. e la conseguente pronuncia di annullamento.

Premesso quanto suesposto, il quesito in questione è contraddistinto dal numero **34** del test somministrato al ricorrente.

**I.b.** Il **quesito n. 34** recita:

*Un collaboratore ha da poco avuto una bambina, oltre ai soliti pasticcini in ufficio, mi ha invitato ad una festa a casa sua. Non sono stati invitati anche altri colleghi.*

**1°** *Gli faccio capire che non è molto opportuno invitare solo me a questa festa.*

*Esistono dei rapporti formali da rispettare e anche se posso avere un atteggiamento amichevole, è bene tenere distinti i due ambiti: lavoro evita privata.* **(+ 0,375 punti previsti, scelta dal ricorrente)**

**2°** *Accetto di partecipare per non passare da maleducato, ma mi trattengo il meno possibile.* **(0 punti)**

**3°** ***Rifiuto con una scusa****, non ritengo sia opportuno creare un precedente soprattutto agli occhi degli altri colleghi.* **(+ 0,75 punti previsti)**

La 1° opzione, **scelta dal ricorrente**, è stata ritenuta dall'Amministrazione "neutra" con attribuzione di metà punteggio pari a + 0,375 punti, la 2° opzione è stata ritenuta inefficace e non ha condotto all'assegnazione di punteggio, mentre la 3° opzione è stata ritenuta la più efficace con conseguente attribuzione del punteggio pieno pari a 0,75 punti.

Orbene, il quesito è meritevole di annullamento, poiché **la soluzione indicata dall'Amministrazione come "più efficace" appare manifestamente illogica ed irragionevole, in quanto si fonda su di un comportamento disonesto, ossia mentire al collaboratore ("*rifiuto con una scusa*") senza spiegare le ragioni dell'errore commesso e, quindi, evitare che questo si ripeta in futuro**.

Nel dettaglio, il quesito, dopo aver posto la problematica gestionale, specifica che "***Non sono stati invitati anche altri colleghi***", ponendo proprio questo aspetto al centro della situazione da fronteggiare, chiedendo al candidato di individuare la più efficace tra le soluzioni fornite.

Il quesito impugnato pone il candidato, che, considerato l'utilizzo del termine "*collaboratori*", con ogni probabilità, riveste il ruolo di un funzionario responsabile di una posizione organizzativa, dinanzi ad un dilemma etico/comportamentale, ossia come comportarsi dinanzi ad un invito, proveniente da un collaboratore, invito ritenuto inopportuno, poiché non esteso agli altri dipendenti facenti parte dell'ufficio.

Ebbene, seguendo un criterio di mera logica e ragionevolezza la soluzione più opportuna è certamente la 1°, quella scelta dal ricorrente, giacché adopera un

comportamento **onesto e trasparente** allo scopo di far **comprendere** all'ipotetico collaboratore che non estendere l'invito a tutti i colleghi non è certamente una scelta corretta, perché potrebbe causare dissapori all'interno dell'ufficio.

A maggior ragione tale corso d'azione (1° opzione) è anche rispettoso del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 che, al comma 4, dell'art. 13, il cui contenuto **si applica anche ai *funzionari responsabili di posizione organizzativa***, dispone: "*Il dirigente assume **atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori** e i destinatari dell'azione amministrativa*.".

È opportuno sottolineare come la norma specifichi che gli atteggiamenti nei confronti dei collaboratori dovranno essere "***leali e trasparenti***", ebbene **rifiutare *con una scusa*** un invito senza fornire una spiegazione che avrebbe evitato il ripetersi del comportamento inopportuno, **a rigor di logica, non può essere ritenuto un comportamento leale e trasparente**.

Sicché, la 3° opzione, indicata dall'Amministrazione come più efficace e per la quale è stato attribuito il punteggio pieno, viola il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pertanto la scelta dell'Amministrazione di conferire 0,75 punti per tale corso d'azione non può che essere ritenuta illegittima.

In conclusione, alla luce di quanto stabilito dal comma 4, dell'art. 13, del DPR n. 62/2013, che impone un obbligo di lealtà e trasparenza tra il dipendente deputato all'organizzazione di un ufficio ed i suoi collaboratoti, nonché applicando un mero criterio di logica e ragionevolezza che sia teso a **prevenire** il ripetersi di situazioni potenzialmente dannose per un ambiente lavorativo, tra la 3° opzione (***Rifiuto con una scusa***, *non ritengo sia opportuno creare un precedente soprattutto agli occhi degli altri colleghi*) e la 1° opzione (*Gli faccio capire che non è molto opportuno invitare solo me a questa festa. Esistono dei rapporti formali da rispettare e anche se posso avere un atteggiamento amichevole, è bene tenere distinti i due ambiti: lavoro e vita privata*), è

incontrovertibile che la 1° opzione, che, tra l'altro, **non prevede l'accettazione dell'invito**, è *ictu oculi* quella **più efficace**, poiché premia un approccio **leale, trasparente** e, soprattutto **costruttivo**, in maniera tale da evitare il ripetersi di un comportamento inopportuno.

**Codesto on.le TAR si è già espresso sulla legittimità del quesito impugnato disponendone l'annullamento per manifesta illogicità ed irragionevolezza**:

"*5.3. Orbene il Collegio, pur riconoscendo l'esistenza di forti limiti al sindacato giudiziale sui quesiti situazionali, vertendosi in una materia connotata da amplissima discrezionalità (cfr. Tar Lazio - Roma, 31 gennaio 2022 n. 1122 di questa Sezione), ritiene che nel caso di specie ricorrano le condizioni per censurare le valutazioni dell'Amministrazione:* ***la scelta di attribuire un punteggio maggiore alla risposta "3" rispetto a quella fornita dal ricorrente appare manifestamente illogica ed irragionevole, in quanto premia un comportamento non trasparente e non costruttivo nei confronti del collaboratore ("rifiuto con una scusa")****.*

[…]

***Ebbene, seguendo un criterio di mera logica e ragionevolezza, la soluzione più opportuna non può che essere la prima, quella scelta dalla ricorrente****, giacché la stessa prevede un comportamento onesto e trasparente allo scopo di far comprendere all'ipotetico collaboratore che non estendere l'invito a tutti i colleghi potrebbe causare dissapori all'interno dell'ufficio.*

***A maggior ragione tale corso d'azione (prima opzione) è anche rispettoso del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. n. 62/2013 che, al comma 4, dell'art. 13****, il cui contenuto si applica anche ai funzionari responsabili di posizione organizzativa, dispone: "Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa.".*

[…]

***Di contro, la prima opzione che, tra l'altro, non prevede l'accettazione***

***dell'invito, è ictu oculi quella preferibile***, *poiché premia un approccio leale, trasparente e, soprattutto costruttivo, volto ad evitare il ripetersi di un comportamento inopportuno.*

*Del resto la stessa Amministrazione, laddove nei criteri ha deciso di voler premiare con il punteggio massimo un comportamento del responsabile di tipo "PROATTIVO" rispetto ad un comportamento di tipo "CONSERVATIVO",* ***non poteva che considerare come preferibile la risposta fornita dal ricorrente****.* ***È fuori di dubbio, infatti, che la scelta n. 1 sia quella che meglio corrisponde alla definizione di comportamento di tipo proattivo****: parlare con il collaboratore ed esplicitargli la problematica è funzionale, in ottica proattiva, ad evitare che la stessa si manifesti e si ripeta in futuro; laddove invece il rifiutare con una scusa è certamente un approccio conservativo che non consente al collaboratore, autore del comportamento inopportuno, di capire il proprio "errore", con il rischio che lo stesso venga replicato.*

*6.* ***Stante quanto precede ne deriva la fondatezza del ricorso***." (**TAR Lazio, Sez. IV°, n. 11793/2022**)

In virtù di quanto suesposto, che determina l'illegittimità del quesito per manifesta illogicità ed irragionevolezza oltre che per violazione del comma 4, dell'art. 13, del DPR n. 62/2013, al ricorrente spetta il riconoscimento di **+0,375 punti, ossia la differenza tra il punteggio conseguito, pari + 0,375, per la risposta data e qualificata come "neutra" ed il punteggio massimo conseguibile per il quesito, ossia + 0,75**.

Dalla rettifica del punteggio consegue anche il necessario aggiornamento della posizione del ricorrente in graduatoria la quale è, al momento, ingiustamente inferiore rispetto a quella che avrebbe ottenuto se la risposta da lui data in sede di prova scritta fosse stata ritenuta la più efficace.

Sul recupero del punteggio da parte del candidato al quale è stato somministrato un quesito successivamente accertato illegittimo, si richiama una **recente** pronuncia del TAR Lazio che ha statuito come segue: "***In accoglimento del ricorso, dal punteggio riportato dal ricorrente va eliminata la penalità e***

***aggiunto il punteggio relativo alla risposta esatta: il che determina l'incremento del punteggio a 21,375, con conseguente superamento della prova oggetto del contendere e ammissione alle successive fasi concorsuali***"
(Cfr. **TAR Lazio, Sez. IV°, sent. n. 12043 del 21/09/2022**).

**ISTANZA DI MISURE CAUTELARI**

Il *fumus boni iuris* emerge dai motivi di impugnazione.

Il *periculum in mora* deriva dall'**errata collocazione del ricorrente nella graduatoria finale di merito del concorso**.

Infatti, se la risposta data dal dott. Martellosio fosse stata ritenuta "la più efficace" con attribuzione del punteggio pieno, egli avrebbe conseguito 21,5 punti e non 21,125, collocandosi, di conseguenza, oltre la 2057° posizione, con un miglioramento rispetto all'odierno piazzamento di quasi **400 posizioni**.

Il pregiudizio deriva, pertanto, da un collocamento in graduatoria che è radicalmente peggiore rispetto a quello sarebbe spettato al ricorrente, ciò si rifletterà in maniera negativa sulle possibilità di essere incluso nei futuri scorrimenti di graduatoria che a breve verranno effettuati.

Infatti, il Ministero ha già aumentato di 300 posti il contingente da assumere ed è assai probabile che ulteriori scorrimenti/aumenti avverranno a breve.

È evidente, quindi, che un miglior piazzamento in graduatoria aumenterà le possibilità del dott. Martellosio di essere chiamato in tempi brevi.

Pertanto, si chiede all'on.le Collegio adito di **disporre il riesame del punteggio attribuito al ricorrente.**

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Laddove codesto On.le TAR lo ritenga necessario, si fa istanza affinché, in ragione dell'elevato numero dei candidati inseriti nella graduatoria finale del concorso *de quo*, relativamente al profilo funzionario amministrativo – giuridico – contabile, conceda l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 cpa e 151 cpc con pubblicazione degli atti processuali su

specifica sezione a ciò predisposta del sito web istituzionale di FormezPA e del Ministero dell'Istruzione.

**P.Q.M.**

Si chiede che l'On.le TAR, in accoglimento del presente ricorso e previa adozione di misure cautelari, pronunci l'annullamento e/o disapplicazione degli atti impugnati, meglio indicati in epigrafe e per i motivi esposti in narrativa.
Con condanna dell'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite e del contributo unificato versato.

La presente controversia verte in materia di pubblico impiego e il C.U. dovuto è pari ad €. 325,00.

Napoli – Roma, lì 02/12/2022

Avv. Riccardo Ferretti

RICCARDO FERRETTI

Firmato digitalmente da RICCARDO FERRETTI
Data: 2022.12.02 16:44:54 +01'00'